



E.prot DVA - 2012 - 0028731 del 28/11/2012

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

MBAC-UDCM
GABINETTO
0020423-21/11/2012
Cl. 06.01.00/2081

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione generale per le valutazioni
ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla Direzione generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee
SEDE



Oggetto: Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale concernente "Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito all'interno dell'impianto nucleare di Garigliano ubicato nel comune di Sessa Aurunca (CE). Proponente: Sogin S.p.A. Modifica decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-1832 del 1.12.2009.

Con riferimento alla nota n. n. DVA-2012-24298 in data 10 ottobre 2012 di codesta Direzione generale, si restituisce firmato dall'On.le Ministro il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Si resta in attesa di ricevere copia conforme dello stesso.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO AD INTERIM
Dott. Mario 



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000644 del 28/11/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*”

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 8, comma 2, che così dispone: “*Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90*”;

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, ed in particolare il comma 5 dell'art. 4



“Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni”, che così dispone: *“Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*;

VISTA la Direttiva Europea 97/11/CE del 3 marzo 1997, di modifica della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, che prevede la applicazione della procedura di VIA allo *“smantellamento e lo smontaggio di centrali e reattori nucleari”*

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni ex DSA-DEC-2009-1832 del 01.12.2009, rilasciato ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, relativo al progetto della *“Attività di Decommissioning – Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito”* all'interno dell'Impianto nucleare di Garigliano ubicato nel Comune di Sessa Aurunca, presentato dalla Società SOGIN S.p.A.;

VISTA la nota prot. ex DSA-2009-33214 del 09.12.2009 con cui è stato notificato alla Società Sogin s.p.a., nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto Decreto, con i relativi pareri allegati che ne fanno parte integrante;

VISTA la nota prot. n. 22022 del 20.06.2012, acquisita agli atti con prot. DVA-2012-14981 del 20.06.2012 con la quale la Società Sogin s.p.a., a seguito di approfondimenti tecnico-normativi, ha richiesto la revisione della prescrizione 1.2.v.b *“[...] Prima dell'inizio lavori dovranno essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:*

[...] b) “Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima e della seconda pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge”, limitatamente alla specifica richiesta di realizzare in sito una *“vasca di raccolta della seconda pioggia”*;



ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1024 del 03.08.2012 (prot. DVA-2012-21269 del 05.09.2012), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, in cui la Commissione propone la modifica della prescrizione 1.2.v.b limitatamente alla realizzazione in sito di una “vasca di raccolta della seconda pioggia”;

CONSIDERATO che nel suddetto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- “[...] le informazioni sui volumi delle acque di prima e seconda pioggia e sul tipo di inquinanti in gioco forniti dal proponente portano ad escludere la possibilità che le acque di seconda pioggia possano risultare contaminate;
- le acque di seconda pioggia (come quelle di prima pioggia) prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, confluiranno comunque nella rete fognaria dell'impianto sottoposta a controlli analitici per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- alla realizzazione e alla successiva demolizione delle vasche di seconda pioggia è associato un impatto ambientale non trascurabile anche in termini di utilizzo delle risorse;
- tali strutture sarebbero operanti per un arco di tempo limitato stimato in circa 15 anni, durata prevista per il decommissioning, risultando via via sovradimensionate con la progressione temporale delle attività [...]”;

CONSIDERATO che la prescrizione modificata introduce l'obbligo per il proponente del controllo trimestrale su una frazione delle acque di seconda pioggia dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



RITENUTO pertanto di dover conseguentemente provvedere alla modifica della prescrizione 1.2.v.b del citato decreto exDSA-DEC-2009-1832 del 01.12.2009

DECRETA

Il punto b della prescrizione 1.2.v. del decreto exDSA-DEC-2009-1832 del 01.12.2009 è modificato come di seguito riportato:

Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è comunicato alla Società Sogin s.p.a., al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Campania e ad ISPRA.

Sarà cura della Regione Campania trasmettere il presente Decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Sogin s.p.a. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.




Il presente decreto è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

